

Meno carte più sicurezza

Procedure semplificate
per la prevenzione incendi



Premessa

La semplificazione per le procedure di prevenzione incendi entra in vigore il 7 ottobre 2011.

Per la prima volta in Italia, è stato concretamente adottato il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi saranno diversificati sulla base della complessità del rischio.

Inoltre, è stata snellita la documentazione tecnica richiesta e sono stati eliminati gli adempimenti ridondanti, determinando un risparmio stimato pari circa al 46% dei costi.

Le nuove semplificazioni sono state realizzate nell'ambito dell'attuazione del taglia oneri e del "Piano per la semplificazione amministrativa 2010-2012", in vista dell'obiettivo di ridurre, di almeno il 25%, gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.

La nuova disciplina è stata predisposta con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e delle amministrazioni interessate. Questo vademecum presenta le principali novità e le istruzioni per l'uso della nuova procedura.

Meno carte più sicurezza

Le nuove procedure per la prevenzione incendi

Il nuovo Regolamento (d.P.R. n. 151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:



• **Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate.** Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.



• **Categoria “B”, attività a medio rischio.** Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.



• **Categoria “C”, attività a elevato rischio.** Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Categoria "A", attività a basso rischio

Appartengono a questa categoria le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

La procedura per le attività di Categoria A

Gianni è un imprenditore che desidera costruire un'autorimessa di 400 mq. La nuova disciplina per la prevenzione incendi consente a Gianni di compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'autorimessa senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco.

Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all'attività, è sufficiente che Gianni invii al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive (o ai Vigili del Fuoco tramite procedura *online*) il progetto dell'opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle

Schema della procedura per le attività della Categoria A*

* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF





Chi appartiene alla Categoria A?

Piccoli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra le 300 e le 500 persone presenti, autorimesse tra i 300 mq e i 1.000 mq, edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 24 m e i 32 m, gli impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra i 25 e i 50 posti letto, teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti.

Vedi elenco completo su vigilfuoco.it nella sezione prevenzione incendi.

prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, Gianni ottiene la ricevuta dal SUAP e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.



Nuove costruzioni e nuove attività. Le autorimesse come quella di Gianni possono essere realizzate, e avviate, senza attendere il via dei Vigili del Fuoco: per tutte le attività di Categoria A vengono eliminati il parere preventivo di conformità del progetto alle norme di legge e la richiesta di sopralluogo successivo da parte dei Vigili del Fuoco. Le attività sono abilitate grazie alla ricevuta immediata. I controlli sono effettuati dai Vigili del Fuoco, a campione, entro 60 giorni.

Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi. In caso di modifiche all'attività, dopo i lavori, il titolare deve presentare la SCIA antincendio al SUAP (o allo Sportello Unicoper l'Edilizia – SUE) o direttamente al Comando VVF, nel caso in cui l'attività non sia imprenditoriale).

Categoria "B", attività a medio rischio

Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio

La procedura per le attività di Categoria B

Maria è un'imprenditrice che vuole aprire un ampio locale per la vendita al dettaglio, la cui metratura si aggira intorno ai 1.000 mq. L'attività da avviare presenta una media complessità tecnico-gestionale, ed è necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche.

Il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive a cui Maria si è rivolta per ottenere il permesso di costruire invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull'eventuale adeguatezza dell'opera alle norme antincendio. Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l'attività è sufficiente che Maria invii al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con

Schema della procedura per le attività della Categoria B*

* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF





Chi appartiene alla Categoria B?

Alberghi tra i 50 e i 100 posti letto, i campeggi, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, i locali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso di superfici comprese tra i 600 e i 1.500 mq, le aziende e gli uffici che hanno tra 500 e 800 persone, le autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq, gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 m.

Vedi elenco completo su vigilfuoco.it nella sezione prevenzione incendi.

allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, Maria ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.



Nuove costruzioni e nuove attività. Per le attività comprese nella Categoria B, le nuove norme per la prevenzione incendi prevedono che i Vigili del Fuoco valutino, prima dell'inizio dei lavori, la conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Dopo la costruzione, per avviare l'attività è sufficiente presentare la SCIA: i controlli successivi saranno effettuati dai Vigili del Fuoco, a campione, entro 60 giorni.

Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi. Se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al Comando VVF, nel caso in cui l'attività non sia imprenditoriale). Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell'inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o al SUE se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVF, nel caso in cui l'attività non sia imprenditoriale, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l'attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli.

Categoria "C", attività ad alto rischio

Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

La procedura per le attività di Categoria C

Paolo ha intenzione di costruire una grande casa di riposo che riesca a ospitare e assistere fino a 110 anziani contemporaneamente. L'attività che ha in mente è molto complessa e, secondo le nuove norme per la prevenzione incendi, presenta alti rischi. Per ottenere il permesso di costruire l'edificio, Paolo deve ricevere il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto: il SUAP a cui Paolo si rivolge provvede a richiedere ai Vigili il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni. Terminati i lavori, Paolo invia al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della do-

Schema della procedura per le attività della Categoria C*

* Per le attività non imprenditoriali l'invio della documentazione va fatta direttamente al Comando VVF





Chi appartiene alla Categoria C?

Centrali termoelettriche, i teatri e gli studi televisivi con più di 100 persone presenti, le strutture sanitarie e gli alberghi con oltre 100 posti, le aziende e gli uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane.

Vedi elenco completo su vigilfuoco.it nella sezione prevenzione incendi.

cumentazione, la ricevuta ottenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP consente a Paolo di aprire la casa di cura immediatamente. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno visita a Paolo per controllare che la sua casa di cura rispetti tutte le norme antincendio e, in caso positivo, gli rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).



Nuove costruzioni e nuove attività Per le attività della Categoria C, prima dei lavori di costruzione, è prevista la richiesta della valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio (che si ottiene al massimo entro 60 giorni). Per avviare l'attività è sufficiente presentare la SCIA al SUAP. I controlli dei Vigili del Fuoco sono effettuati sempre, entro 60 giorni.

Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi. Se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al Comando VVF, nel caso in cui l'attività non sia imprenditoriale). Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell'inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o al SUE se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVF, nel caso in cui l'attività non sia imprenditoriale, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l'attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli.

Prima era così...

La vecchia disciplina (d.P.R. n. 37/1998) disponeva che tutte le attività soggette alla visita e ai controlli dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera e, dunque, dovessero ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.

La procedura prevedeva che, prima di cominciare i lavori, il titolare dell'attività inviasse al Comando VVF il progetto: entro 90 giorni, i Vigili del Fuoco davano il proprio parere sulla conformità del progetto alle norme antincendio.

I lavori potevano cominciare solo previo parere positivo: valeva allora il cosiddetto "silenzio-rifiuto", per cui la mancata risposta da parte dei Vigili del Fuoco implicava l'impossibilità di cominciare i lavori.

A lavori ultimati e prima di iniziare l'attività, il titolare era tenuto a inviare al Comando VVF la richiesta di sopralluogo, che veniva effettuato entro 135 giorni. Solo a seguito di tale sopralluogo i Vigili del Fuoco rilasciavano, in caso di esito positivo, il CPI. Il rinnovo del certificato era previsto ogni 3 o 6 anni o una tantum, a seconda del tipo di attività.

	IERI	OGGI
Esame dei progetti	Previsto per tutte le attività con tempo di risposta entro 90 giorni	Categoria A non previsto. Categorie B - C previsto con tempi di risposta entro 60 giorni
Controlli di Prevenzione Incendi	Previsti per tutte le attività entro 135 giorni	Categorie A - B previsti a campione. Categoria C previsti entro 60 giorni

Le attività esenti

Sono da considerarsi esenti dai controlli di prevenzione incendi tutte le attività non presenti nell'Allegato 1 del nuovo Regolamento. Rispetto alla precedente normativa alcune attività, come ad esempio i vani ascensori, i montacarichi e gli stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, sono state escluse perché considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie.

I nuovi limiti

Per alcune categorie, i limiti precedentemente fissati hanno subito variazioni. Queste modifiche hanno l'effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti (es. aziende con persone tra 300 e 500 persone), e di rendere esenti alcune attività prima assoggettate (es. i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg).

Le nuove attività assoggettate

Le nuove attività inserite sono ricollegabili essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato. Nello specifico, si riferiscono:

- ad alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane);
- attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;
- grandi complessi terziari o per il terziario;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Hai un'attività già soggetta ai controlli di prevenzione incendi? Ecco cosa devi fare per essere sempre in regola e conoscere a quale categoria appartieni



Verifica su vigilfuoco.it o consulta l'Allegato 2 del Regolamento d.P.R. n. 151/2011 - per sapere se:

CASO N. 1 "Sei ancora soggetto ai controlli"

- Scopri la nuova numerazione che è stata attribuita alla tua attività controllando l'Allegato 2 del Regolamento prevenzione incendi o visitando direttamente il sito www.vigilfuoco.it.

CASO N. 2 "Non sei più soggetto ai controlli"

- In questo caso, fermi restando gli obblighi in materia di sicurezza antincendio, non sei più soggetto alle procedure di prevenzione incendi.

CASO N. 3 "Non eri soggetto ai controlli, adesso lo sei"

- Per rispettare la normativa di prevenzione antincendio e non incorrere in sanzioni, controlla l'Allegato 1 del Regolamento prevenzione incendi o visita direttamente il sito www.vigilfuoco.it per capire in quale categoria (A, B o C) rientra la tua attività.

Le altre novità del Regolamento

- 1. Prevenzione incendi *online***
- 2. Abolizione della duplicazione del Registro dei controlli**
- 3. Semplificazione dei rinnovi ed eliminazione del giuramento della perizia**
- 4. NOF - nulla osta di fattibilità**
- 5. Verifiche in corso d'opera**



Si tratta di interventi che lasciano inalterati gli attuali livelli di tutela della incolumità pubblica

1. Prevenzione incendi *online*

Il progetto consente all'utente:

- di inviare per via telematica le istanze inerenti i procedimenti di prevenzione incendi e la relativa documentazione tecnica;
- di consultare *online* lo stato della pratica;
- di ricevere, via posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- di accedere a una serie di servizi aggiuntivi, quali la prenotazione *online* di appuntamenti con i funzionari

VVF, la compilazione guidata della relazione tecnica per le attività più diffuse e la pre-compilazione delle sezioni dei modelli inerenti i dati anagrafici, recuperati in automatico dal registro camerale.

2. Abolizione della duplicazione del Registro dei controlli

È stato eliminato il Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, che duplica adempimenti già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Semplificazione dei rinnovi ed eliminazione del giuramento della perizia

La richiesta di rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al Comando VVF, per la quasi totalità delle attività, ogni 5 anni. Inoltre, la perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi è stata eliminata e sostituita con una dichiarazione del tecnico abilitato; quest'ultimo non deve più recarsi in tribunale per effettuare il giuramento.

4. NOF - nulla osta di fattibilità

I titolari delle attività ad alto e medio rischio, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale VVF il rilascio di un nulla osta di fattibilità.

Il nulla osta di fattibilità si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera.

Gli aspetti dell'opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all'esame del Comando provinciale VVF e sui quali, dopo le opportune valutazioni, esprimerà il proprio parere, potranno riguardare:

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e *layout* (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazioni al fuoco;
- compartimentazione;
- vie di esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree e impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rilevazione, segnalazione e allarme.

Il rilascio del nulla osta è garantito dai Vigili del Fuoco entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della richiesta da parte del titolare dell'attività.

5. Verifiche in corso d'opera

I titolari di attività soggette alla normativa e particolarmente complesse possono richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di compiere visite tecniche, anche durante la realizzazione dell'opera, per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi.

Per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche, in fase di valutazione del progetto è prevista la stesura di un cronoprogramma di visite concordato; il procedimento si conclude, al massimo, entro 30 giorni dall'avvio.

A cura di:
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per la semplificazione amministrativa

Coordinatore: Ing. Francesco Notaro
Progetto grafico: Alessio Carbonari
Redazione: Luca Ferrara, Immacolata Grella, Carolina Raiola

